



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 14 DICEMBRE 2023/1723 d.F.R

Delibera n.41

Pratica n.1.3.9-123/2023/XXX

**Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 14 della Legge 14 settembre 2022 n. 129**

## IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia in merito alla necessità di voler definire l'indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 14 della Legge 14 settembre 2022 n. 129;

vista la richiesta di chiarimenti applicativi ed interpretativi avanzata dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con nota in data 18 aprile 2023, prot. n. 551/V/2023;

considerato che l'istituto dell'aspettativa, sia nel settore privato che in quello pubblico, prevede che tale periodo di volontaria astensione dal lavoro non debba essere considerato ai fini della progressione di carriera e ogni altro fine economico od istituto contrattuale, compresa l'indennità di anzianità o TFR;

considerato, altresì, che l'istituto del congedo parentale disciplinato dal citato articolo 14 della Legge n.129/2022 costituisce una *species* nel più ampio *genus* dell'istituto dell'aspettativa;

valutato, pertanto, come laddove la norma regolatrice dell' "istituto a valenza speciale e particolare" non contenga disposizioni esplicitamente difformi rispetto a quelle dettate in relazione all' "istituto a valenza generale", l'interpretazione maggiormente sistematica e confacente alla *ratio legis* sia quella di ricostruire la disciplina del primo in coerenza con quella del secondo, salvo che, appunto, per i profili oggetto di espressa deroga;

intendendosi che tale periodo di assenza dal lavoro, denominato Congedo Parentale - che offre la possibilità a uno dei genitori di astenersi dall'attività lavorativa fino ai primi diciotto mesi di vita del bambino, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi in caso di parto plurimo - non sarà computato ai fini della progressione di carriera e ogni altro fine economico od istituto contrattuale, compresa l'indennità di anzianità o TFR, salva l'esistenza di condizioni più favorevoli stabilite dai contratti collettivi di settore e/o contratti integrativi aziendali;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184;

delibera



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del 14 dicembre 2023/1723 d.F.R.

Delibera n.41

Pratica n.1.3.9-123/2023/XXX

con riferimento al Congedo Parentale di cui all'articolo 14 della Legge n. 129/2022 l'indirizzo interpretativo ed applicativo secondo il quale tale periodo di volontaria assenza dal lavoro non sia computato ai fini della progressione di carriera ed a ogni altro fine economico od istituto contrattuale, compresa l'indennità di anzianità o TFR, salva l'esistenza di condizioni più favorevoli stabilite dai contratti collettivi di settore e/o contratti integrativi aziendali.

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:* dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione Generale ISS, dell'Ufficio Personale e Libera Professione ISS, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dell'Ufficio Gestione Personale